

27 gennaio 2021

Categorie: Iva > Corrispettivi

Lotteria degli scontrini, partenza "zoppa" al 1° febbraio 2021

Autore: *Sandra Pennacini*

Salvo che intervenga l'ennesimo rinvio, a partire dal 1° febbraio 2021 i consumatori potranno tramutare gli acquisti effettuati, certificati da emissione di documento commerciale sul quale venga richiesto l'inserimento del codice lotteria, in biglietti virtuali della lotteria degli scontrini (un biglietto per ogni euro di spesa, con un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino).

Si tratterà di un'operazione fattibile solo in parte, alla luce delle novità introdotte con la manovra finanziaria e con il cd. decreto Milleproroghe, posto che quest'ultimo ha concesso agli esercenti che non fossero ancora pronti ad accogliere la novità di rinviare il problema ancora di un mese.

Ricapitolando il quadro normativo di un'idea che ci si trascina ormai da anni - senza ancora essere riusciti ad arrivare a nulla di concreto - e soffermandoci su quel che ci interessa, ovvero quando e come si parte, e che succede se non si è pronti, in sintesi la situazione è la seguente:

- l'avvio della lotteria, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2021, è stato rinviato al 1° febbraio 2021, a seguito di quanto disposto dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, articolo 3, comma 9 (decreto Milleproroghe);
- la lotteria vedrà la luce a condizione che venga effettivamente emanato il provvedimento attuativo previsto dal medesimo art. 9 c. 3 D.L. 183/2020; si tratta del provvedimento congiunto che l'Agenzia delle Entrate e Monopoli devono predisporre per la ridefinizione di aspetti basilari della lotteria, ovvero le **modalità tecniche di estrazione e i premi della lotteria**.

Sofferamoci un attimo su questo passaggio, poiché si tratta del tassello fondamentale sul quale si fonda l'eventuale partenza, o l'ulteriore rinvio, della lotteria. Sul punto è necessario ricordare che con la manovra finanziaria, legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 1095, è stato modificato l'impianto stesso dell'operazione di estrazione a premi, prevedendo che concorrano non tutti i documenti commerciali provvisti di codice lotteria (come inizialmente previsto), bensì solo quelli onorati in moneta elettronica.

Questa limitazione dell'operazione lotteria ai soli documenti commerciali onorati in moneta elettronica porta con sé una serie di conseguenze a cascata:

- gli esercenti dovranno essere ancor più attenti nell'indicare correttamente la modalità di pagamento all'atto del rilascio del documento commerciale;
- è presumibile che cambi il contenuto del tracciato telematico previsto per la trasmissione dei dati degli scontrini partecipanti all'estrazione (ma non è detto, posto che l'informazione "pagato in moneta elettronica" era comunque rilevante anche nel vecchio impianto della lotteria, posto che per i documenti commerciali pagati in moneta elettronica erano previste estrazioni aggiuntive);
- la necessità di rivedere il piano delle estrazioni (e anche dei premi) alla luce delle nuove modalità.

Detto in altri termini, a pochissimi giorni dall'avvio previsto, fintanto che il provvedimento non veda la luce, praticamente tutto quel che sappiamo sinora in ordine alla periodicità di estrazione e all'ammontare dei premi potrebbe essere potenzialmente rivisto.

Sappiamo tuttavia che l'esercente è tenuto ad aggiornare il RT alle esigenze della lotteria, ovvero:

- possibilità di inserire il codice lotteria su richiesta del cliente;
- possibilità di trasmettere telematicamente i dati degli scontrini che partecipano alla lotteria alla agenzia Dogane Monopoli, che gestisce l'operazione di estrazione dei premi (entro 12 giorni dall'operazione).

Al tempo stesso, grazie al cd "decreto Milleproroghe", sappiamo che gli esercenti che non fossero ancora pronti non devono preoccuparsi più di tanto della data del 1° febbraio (sempre che la lotteria parta davvero).

La data da tenere in considerazione è infatti quella del 1° marzo 2020, posto che solo a partire da tale giorno i contribuenti avranno modo, tramite il portale della lotteria, di segnalare gli esercenti che si siano rifiutati di inserire il codice lotteria. Tali segnalazioni, ricordiamo, saranno utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Dal punto di vista del consumatore, invece, occorre ricordare che è possibile richiedere l'inserimento del codice lotteria (che deve essere preliminarmente richiesto sul portale, all'indirizzo web Portale lotteria scontrini - Partecipa ora (lotteriadegliscontrini.gov.it), su tutte le spese certificate da documento commerciale (no fattura), effettuate al di fuori di arti, impresa o professioni, a condizione che non venga richiesto l'inserimento nel medesimo documento commerciale del codice fiscale. Detto in altri termini, o si partecipa alla lotteria o si richiede l'inserimento del CF, che è condizione essenziale ai fini delle detrazioni. L'indicazione del codice fiscale ai fini della detrazione IRPEF è quindi alternativo alla partecipazione alla lotteria.

Altresì, il consumatore deve essere consapevole del fatto che il documento commerciale non parteciperà all'estrazione se non onorato con strumenti di moneta elettronica (circostanza che deve emergere dal documento commerciale, diversamente il documento verrà trasmesso telematicamente come onorato con strumento *diverso* dalla moneta elettronica, e quindi escluso dall'estrazione).

In sintesi, non partecipano alla lotteria:

- i documenti commerciali sprovvisti di codice lotteria;
- i documenti commerciali con codice fiscale (posto che è alternativo al codice lotteria);
- i documenti commerciali onorati con strumenti diversi dalla moneta elettronica (contanti, ticket restaurant) e quelli emessi con specifica di corrispettivo non pagato.

Restano esclusi anche i documenti commerciali che, seppure aventi inizialmente tutte le caratteristiche per la partecipazione, risultino in un secondo momento stornati a seguito di emissione di documento commerciale di reso o annullato.

Per quanto riguarda la novità introdotta con la manovra (ovvero pagamento in moneta elettronica obbligatorio ai fini della lotteria), vale la pena evidenziare che, come riportato sul portale dedicato, nel caso di vincita non sarà necessario esibire lo scontrino, tuttavia *"il pagamento del premio è subordinato alla presentazione di documentazione che attesta che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici (estratto di conto corrente o documento analogo da cui risulti che l'acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici). Lo scontrino non è sufficiente a dimostrare il pagamento cashless"*.

Non resta dunque che attendere l'emanazione del provvedimento, al fine di verificare se, almeno con riferimento agli esercizi che si faranno trovare già pronti, la partecipazione alla lotteria potrà essere operativa il 1° febbraio 2021, per quanto "azzoppata" dalla limitazione alle forme di pagamento ammesse ai fini della partecipazione e

dalla possibilità – affatto remota - che vi siano esercizi che ancora non hanno aggiornato il Registratore Telematico.



Corso Online

La conservazione delle fatture elettroniche

Scopri di più

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it